

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - NORMATIVA VIGENTE**Decreto Interministeriale n. 770(TIF 5)211t del 16 giugno 2000*****Il Ministro dei Trasporti******e della Navigazione******d'intesa con il Ministro dei Lavori Pubblici*****CRITERI PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NEI CENTRI URBANI CON RELATIVA INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZABILI.**

Vista la legge 26 febbraio 1992 n. 211 che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani;

Vista la legge 30 maggio 1995 n. 204 con la quale è stata istituita la Commissione di Alta Vigilanza preposta alla vigilanza sull'attuazione dei piani di intervento di cui alle leggi 910/86 e 211/92;

Vista la legge 27 febbraio 1998 n° 30 che all'art. 10 ha individuato ulteriori risorse per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della L.211/92 e ha modificato l'art. 1 della L.211/92;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n° 472, che all'art. 13 comma 8 ha previsto la sostituzione delle parole "di massima" con la parola "definitiva" nell'art.3 comma 1), lettera a) della legge 211/92;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n° 488 che all'art. 54 comma 1 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della L. 211/92, come riportato nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge;

Considerando che il limite di impegno quindicennale autorizzato per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 9 della L.211/92, pari a lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire dal 2002, consente di attivare risorse, in considerazione degli attuali tassi, per un investimento globale di lire 767.000 milioni;

Considerando che il limite di impegno quindicennale autorizzato per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 10 della L.211/92, pari a lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire dal 2002, consente di attivare risorse, in considerazione degli attuali tassi, per un investimento globale di lire 189.000 milioni;

Ritenendo di dover procedere all'allocazione delle risorse in argomento;

Ritenendo, inoltre, necessario impartire delle direttive in merito alla presentazione delle istanze di finanziamento e delle relative documentazioni progettuali, stabilendo anche metodi e tempistiche relativamente alle procedure attuative del programma;

DECRETA

ART. 1

Soggetti beneficiari

Al fine di procedere al piano di riparto delle risorse di cui all'art. 54, comma 1, della L. 488/99, finalizzate alla prosecuzione del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla L.211/92, possono presentare istanza per la richiesta di finanziamento i soggetti di seguito individuati:

- ≪ per le finalità di cui all'art. 9 della L.211/92, i soggetti previsti dall'art. 1 della legge stessa e le aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico urbano, qualora delegati dai relativi enti locali

- ≪ per le finalità di cui all'art. 10 della L.211/92, i soggetti previsti dal comma 1 dello stesso art. 10

ART. 2

Presentazione delle istanze

Le istanze per la richiesta di finanziamento dovranno essere presentate al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri - Unità di Gestione Trasporti Impianti Fissi (T.I.F.) - entro 180 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I. del presente Decreto.

Tali istanze dovranno essere corredate di quanto il suddetto ufficio richiederà con apposito provvedimento; tale provvedimento fornirà anche specifiche direttive per disciplinare i casi in cui l'intervento proposto faccia riferimento ad una tecnologia innovativa, la cui individuazione richieda il ricorso ad una procedura di appalto-concorso.

Nel caso in cui il costo dell'intervento oggetto di finanziamento superi l'ammontare di lire 400 miliardi, esso dovrà necessariamente essere suddiviso in lotti funzionali che verranno esaminati alla stregua di singoli interventi.

Qualora l'intervento interessi diversi soggetti devono essere definiti accordi di programma

per l'attribuzione delle relative competenze così come previsto dall'art. 3 della citata legge 211/92.

ART. 3

Settori di intervento

Le istanze di cui all'art. 1 devono riguardare le seguenti tipologie di sistema:

- ⊗ per le finalità di cui all'art. 9 della L.211/92, sistemi di trasporto a guida vincolata, così come previsto all'art. 1 comma 1 della legge 211/92 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della L.30/98 ed anche sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè sistemi urbani di connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti mobili, così come integrato dall'art. 50 comma 1 della legge 448/98;
- ⊗ per le finalità di cui all'art. 10 della L.211/92, le tipologie di sistema previste nell'ambito dello stesso articolo

ART. 4

Disponibilità finanziarie e ripartizione risorse

Per le finalità di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 54 della L. 488/99, sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali così ripartiti:

- ⊗ per le finalità di cui all'art. 9 della L.211/92 lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire dal 2002
- ⊗ per le finalità di cui all'art. 10 della L.211/92 lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire dal 2002.

L'ammontare complessivo degli investimenti attivabili attraverso le suddette risorse è da destinarsi in ragione dell'80% alle aree metropolitane e del 20% alle restanti aree del territorio nazionale.

Il contributo statale potrà essere concesso nella misura massima del 60% del costo dell'intervento, comprensivo di oneri.

ART. 5

Pareri regionali sulla priorità d'intervento

I soggetti proponenti dovranno presentare alle rispettive Regioni, entro 120 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I. del presente Decreto, una documentazione preliminare dell'intervento che intendono proporre, ciò affinché ciascuna Amministrazione Regionale possa nei successivi 60 giorni esprimere delle priorità nell'ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva pertinenza.

Ove il soggetto proponente non rispettasse tale obbligo la presentazione al Ministero dei Trasporti e della Navigazione dell'istanza di finanziamento verrà considerata non esaminabile.

Ove una Regione non si esprimesse in merito a quanto di competenza, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione valuterà le proposte anche in assenza di tale provvedimento.

ART. 6

Procedura di assegnazione delle risorse e validità temporale della graduatoria di merito

Ai fini della valutazione delle istanze presentate e della definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di cui all'art. 1 sono sottoposte alla Commissione di Alta Vigilanza di cui all'art. 3 della L. 204/95 che entro 60 giorni dovrà completare la propria istruttoria presentando al Ministro dei Trasporti e della Navigazione due graduatorie di merito, una relativa alle risorse ex art. 9 e una relativa alle risorse ex art. 10.

La Commissione di Alta Vigilanza dovrà definire i criteri in base ai quali gli interventi, oggetto di finanziamento, potranno essere inseriti nelle suddette graduatorie.

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici trasmetterà al CIPE i conseguenti piani di riparto delle risorse per la successiva approvazione.

Le graduatorie rimarranno valide ai fini dell'allocazione delle eventuali risorse finanziarie la cui copertura venisse autorizzata con dispositivi di legge emanati entro il 31.12.2000, ivi comprese quelle conseguenti a definanziamenti per mancato rispetto delle scadenze previste per l'avvio dell'utilizzazione dei fondi.

Ove prima di tali scadenze risultassero finanziati tutti i progetti in graduatoria si procederà con una nuova apertura dei termini.

ART. 7

Criteria di valutazione dei progetti

Tutte le istanze pervenute verranno esaminate in via preliminare ai fini dell'ammissibilità in ragione dell'effettiva rispondenza dell'intervento alle esigenze di mobilità dell'area interessata dall'infrastruttura proposta.

Le istanze che avranno superato tale preliminare giudizio di ammissibilità saranno valutate in relazione ai seguenti aspetti ai fini delle predisposizione di una graduatoria utile per l'accesso ai contributi:

1. inserimento dell'intervento nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti del territorio interessato con particolare riferimento all'integrazione con altre infrastrutture esistenti o di prossima realizzazione (interconnessioni, effetto rete, ecc.) e alla valorizzazione di interventi in corso di esecuzione; coerenza dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati e con gli obiettivi di qualità ambientale;
2. effetti dell'intervento in materia di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO₂, riduzione dell'incidentalità, riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. In merito ciascun proponente dovrà impegnarsi ad effettuare una campagna di misure ante e post operam per una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
3. benefici dell'intervento in materia di riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico e in ogni caso effetti misurabili sull'utilizzo globale del trasporto pubblico;
4. qualità della progettazione, dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dell'intervento, benefici in merito alla sicurezza dell'infrastruttura proposta e dell'indotto globale;
5. eseguibilità per lotti funzionali da individuarsi in funzione delle disponibilità economiche;
6. attendibilità e coerenza dei tempi previsti per le varie fasi di realizzazione dell'opera (progettazione, approvazioni, appalto dei lavori, esecuzione);
7. qualità del piano finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non statale, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano;
8. Analisi costi/benefici dalla quale risulti in particolare individuato il parametro £/passeggeri-km trasportato.

ART. 8

Revoca dei finanziamenti

I tempi esposti dai soggetti attuatori per le varie fasi attuative dell'intervento (punto 6 art. 7) saranno considerati vincolanti, pena la revoca del finanziamento.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - NORMATIVA VIGENTE**Allegato** (file .xls)**Decreto Dirigenziale n. 775(TIF5)211t del 19 giugno 2000*****Ministero dei Trasporti******e della Navigazione******d'intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici*****SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL D.I. 770(TIF5)/211t DEL 16.06.2000**

Vista la legge 26 febbraio 1992 n. 211 che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e del Ministro per i Problemi delle Aree Urbane del 22.12.93 con il quale è stata definita la documentazione da trasmettere ai fini della valutabilità delle proposte di intervento presentate per la richiesta di finanziamento ex lege 211/92;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n° 472, che all'art. 13 comma 8 ha previsto la sostituzione delle parole "di massima" con la parola "definitiva" nell'art.3 comma 1), lettera a) della legge 211/92;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n° 488 che all'art. 54 comma 1 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della L. 211/92, come riportato nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione e del Ministro dei Lavori Pubblici 16 giugno 2000 n° 770(TIF5)/211t con il quale sono state impartite direttive in merito all'allocazione delle risorse di cui alla L. 488/99;

Visto che l'art.2 del suddetto Decreto dispone che l'istanza per la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata di apposita documentazione indicata con provvedimento del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri

DECRETA**ART. 1****Redazione e modalità di presentazione delle istanze**

Le istanze per la richiesta di finanziamento ai sensi dell'art. 1 del Decreto Trasporti- LL.PP n° 770(TIF5)/211t devono essere corredate:

- a. delle delibere degli organi consiliari deputati ad esprimere la volontà dell'ente di appartenenza;
- b. del progetto definitivo ai sensi delle norme vigenti;
- c. di eventuali pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi da parte di altri soggetti interessati;
- d. di quant'altro previsto all'art. 3 della legge n° 211/1992;
- e. di quanto previsto all'art. 2 del decreto interministeriale 22 dicembre 1993, compresa la scheda di sintesi dell'intervento come modificata e riportata in allegato al presente decreto;
- f. del piano urbano del traffico (PUT), completo di piano generale del traffico urbano (PGTU) coerente con la pianificazione di area vasta, nel quale siano indicati obiettivi strategici quantificati in materia di:
 - ⊗ soddisfacimento fabbisogno di mobilità
 - ⊗ riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2
 - ⊗ riduzione dell'incidentalità
 - ⊗ qualità ambientale, compreso il rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico e di rumore

e sia esplicitato un quadro analitico di domanda-offerta di trasporto e un sistema di indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

Nel caso di appalto-concorso, come previsto all'art. 2 del D.l. Trasporti – LL.PP. n° 770(TIF5)/211t, al punto a) deve intendersi:

- ⊗ progetto definitivo per l'infrastruttura e per le parti tecnologiche non innovative;
- ⊗ progetto preliminare e capitolato prestazionale per le parti relative a tecnologie innovative; per tali parti la valutazione economica deve essere elaborata, tra l'altro, sulla base dei costi di analoghe realizzazioni o sulla base di indagini di mercato effettuate presso ditte specializzate.

ART. 2

Adempimenti successivi

I soggetti proponenti, allorché inseriti nella graduatoria utile per usufruire del finanziamento, dovranno produrre le documentazioni formali confermate che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Dipartimento Trasporti Terrestri, Unità di Gestione TIF riterrà di richiedere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL' UNITA' DI GESTIONE
TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
(Dott. Ing. Amedeo GARGIULO)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE AREE URBANE
E DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
(Dott. Ing. Giancarlo STORTO)